



RACCOMANDATA

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. *del* *omissis*

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.micarelli-broker.com e micarelli-broker.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis* , la Compagnia *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito internet www.micarelli-broker.com attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalla consultazione del portale *whoisdomaintools.com* risulta che il sito è stato registrato in *internet* in data 9/10/2024 attraverso la società (*Registrar*) Hosting Concepts B.V.;
- c) il sito, che fa riferimento all'offerta di prodotti assicurativi, non è risultato presente nella lista dei domini *internet* degli intermediari assicurativi pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) individuata la presenza nel RUI di *omissis* a cui il sito poteva sembrare riconducibile, l'IVASS, *omissis* , ha chiesto all'intermediario *omissis* iscritto nel RUI *omissis* , e al suo collaboratore *omissis* , iscritto nel RUI *omissis* , con cui la signora *omissis* collabora a sua volta, di riconoscere/disconoscere il sito entro cinque (5) giorni;
- e) nella stessa data, *omissis* , l'IVASS ha richiesto al *Registrar* Hosting Concepts BV notizie riguardo al soggetto che aveva registrato il sito internet www.micarelli-broker.com ovvero che ne era l'intestatario, chiedendo la risposta entro tre (3) giorni;
- f) *omissis* , la signora *omissis* , titolare della Agenzia di assicurazioni *omissis* , ha disconosciuto il sito internet

omissis

- g) analoga risposta, nella stessa data *omissis* è stata fornita dal sig. *omissis* ;
- h) *omissis* , Hosting Concepts B.V. ha fornito quattro distinte risposte *omissis* con le quali ha indicato *omissis* il soggetto che aveva registrato il sito oggetto di indagine e quale indirizzo mail di riferimento agenziamicarelli@gmail.com;
- i) accertato che il nominativo di *omissis* non è presente nel RUI e che anche l'indirizzo *omissis* non corrisponde a quello di nessuno iscritto, *omissis* , è stata trasmessa a mezzo di raccomandata A/R e all'indirizzo e-mail una richiesta di informazioni riguardo al sito e al suo utilizzo, chiedendo altresì di fornire risposta entro tre (3) giorni. Alla raccomandata, consegnata con successo *omissis* , e alla comunicazione trasmessa all'indirizzo e-mail anch'essa ricevuta, non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;
- j) il sito internet www.micarelli-broker.com, accessibile anche digitando il nome a dominio micarelli-broker.com (cd. alias) senza il "www.", alla data odierna risulta ancora attivo;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www.micarelli-broker.com e il suo alias micarelli-broker.com non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti www.micarelli-broker.com e micarelli-broker.com.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI

|